

**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE XIV CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Claudio Tedeschi, nel procedimento indicato in epigrafe:

**OSSERVA**

1.

Con ricorso depositato il 21.05.2025 a mezzo di 'Organismo di Composizione della Crisi 'A Sostegno del Debitore', l'avvocato Quaglietta Dino, premesso:

- di esercitare l'attività libero professionale di avvocato, iscritto presso il relativo albo e di versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera c) d. l.vo 21 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII), determinata da contrazione del fatturato e aumento della massa debitoria;
- che il complessivo ammontare delle passività a proprio carico doveva quantificarsi in euro 392.287,01 di cui euro 4.337,38 'in prededuzione', euro 351.213,87 in privilegio ed euro 36.735,76 in chirografo;
- che non risulta titolare di beni mobili o immobili, né di '*altre forme di garanzia attivabili nell'ambito della liquidazione giudiziale*';
- che a componimento di tale condizione proponeva il versamento dell'importo di euro 40.500,00 reso disponibile a titolo di finanza esterna dal sig. Massimiliano Maneschi;
- che in alternativa prospettiva liquidatoria l'importo utilizzabile a fini soddisfattivi, tenuto conto delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio e della possibilità di loro contrazione, doveva stimarsi in euro 870,00 mensili lordi per un corrispondente ammontare nell'arco di 36 mesi di euro 31.320,00 che, soggetto a '*abbattimento prudenziale del 50%*' conduce alla cifra di euro 15.660,00, di entità inferiore a quella proposta nel presente contesto procedimentale;
- che l'indicato apporto monetario avrebbe consentito il pagamento: integrale della 'prededuzione'; del 10% del credito privilegiato; del 2,83% del credito chirografo;
- che eventuale dissenso del creditore pubblico avrebbe potuto trovare superamento

col il meccanismo del c.d. *cram down*;

ha, quindi, chiesto: dichiararsi aperta la procedura ai sensi dell'art. 78 comma 1 CCII; autorizzare la trasmissione della proposta ai creditori per l'espressione del voto; inibire ai sensi dell'art. 78 comma 2 lett. d) CCII le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; valutare la necessità di designazione di commissario giudiziale ai sensi dell'art. 78 comma 2 bis CCII; omologare la proposta disponendo la pubblicità della relativa sentenza.

1.a

Al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 75 CCII oltre che 'relazione particolareggiata' redatta dall'OCC nelle persone degli avv.ti Francesca Miranda e Elisabetta Cilia designati su incarico del debitore dall'Organismo 'A Sostegno del Debitore' con sede in Roma, in p.le Clodio n. 12, il cui contenuto appare rispondente alle prescrizioni dell'art. 76 CCI e che si è conclusivamente espressa nel ritenere *'la proposta di concordato minore ..fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile' ' verificata la veridicità dei dati e dei documenti contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili'*.

2.

Esaminati gli atti, rileva il g.d. che avendo il ricorrente la propria residenza in Roma, in via Antonino Giuffrè n. 172, come attestato dal gestore della crisi nella propria relazione particolareggiata ciò radica la competenza di questo tribunale alla sollecitata delibazione ai sensi dell'art. 27 CCII; da tale scritto emerge, inoltre, la sia condizione di sovraindebitamento conseguente alla inidoneità dei suoi redditi, costituiti dal provento della propria attività libero-professionale come stimati in prospettiva attuale e futura, a far fronte alla ricostruita massa debitoria; il ricorrente, infine, poiché esercente attività di avvocato e non essendo il proprio debito causalmente qualificato dalla derivazione da attività d'impresa, appare legittimato alla presentazione delle proposta istanza ai sensi degli artt. 2 comma 1 lett. c) e 74 CCII.

Sulla scorta del compendio documentale di corredo non appare allo stato riscontrabile situazione alcuna tipicamente importante inammissibilità della domanda ex art. 77

CCII ben potendo, comunque, tale valutazione trovare momento successivo di verifica in sede di omologa.

P.Q.M.

letto l'art. 78 CCII:

-dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta dall'avv. Quaglietta Dino, residente in Roma, in via Antonino Giuffrè n. 172 con ricorso depositato il 21.05.2025;

-dispone la pubblicazione del presente decreto in apposita area del sito web del tribunale;

-assegna ai creditori termine di giorni trenta entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter d. l.vo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

-in ragione della relativa istanza del ricorrente dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e che per lo stesso periodo non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul suo patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

- non riscontrandosi, allo stato, particolari necessità di tutela non dispone la nomina di commissario giudiziale;

-demanda all'OCC l'esecuzione del presente provvedimento.

Roma 19 giugno 2025

Il g.d.

dott. Claudio Tedeschi